

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA IN MARE E RAPPORTI
CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA (FLAGS). PESCA NELLE
ACQUE INTERNE.**Responsabile di settore Marco FERRETTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4168 del 29-02-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della DGR n.
521/2024**Numero adozione: 17721 - Data adozione: 04/08/2026**Oggetto: Reg. Ue 1139/2021 - FEAMPA 2021/2027 approvazione bando O.S. 2.2 , Intervento 7, Azione
5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca
ed acquacoltura".Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18
della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/08/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD019658

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta, sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

Visto il regolamento UE n. 1139 del 7 luglio 2021, relativo al Fondo Europeo per gli Affari marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura che modifica il Regolamento UE 2017/1004 ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, che approva l’Accordo di partenariato con la Repubblica Italiana per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 del 3 novembre 2022 con cui è stato adottato il Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 3582 che modifica la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023;

Visto il Decreto ministeriale n. 0667224 del 30/12/2022 con il quale, nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027, sono state designate: in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito DG MASAF); in qualità di Autorità Contabile, l’Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell’Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l’Ufficio Controlli specifici dell’Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

Visto l’art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, ove è stabilito che l’Autorità di Gestione può individuare uno o più Organismi Intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi sono registrati per iscritto;

Considerato che il Programma di cui alla sopra richiamata Decisione C(2022) 8023 e successive modifiche fa riferimento all’implementazione delle azioni finalizzate al rafforzamento del raccordo tra Autorità di Gestione e Organismi Intermedi;

Vista la Delibera n. 78 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021 recante “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027” e, in particolare, il punto 2.4 “Programmazione FEAMPA”;

Visto il Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

Visto l'atto di repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome sancita nella seduta del 19 aprile 2023, raggiunta in relazione all'Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome;

Considerato che con Decreto del Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023 è stato approvato l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e le Regioni e Province autonome in qualità di Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

Considerato che l'Accordo Multiregionale di cui al punto precedente prevede un tavolo istituzionale tra l'AdG e gli O.I.;

Visto il Decreto n. 260151 del 19 maggio 2023 della D.G. MASAF (AdG) che istituisce il Tavolo istituzionale di cui al punto precedente;

Vista la DGR n. 846 del 24/07/2023 che individua nel dirigente del Settore regionale competente in materia di pesca marittima e di acquacoltura della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale il referente per la Regione dell'AdG del FEAMPA 2021-2027 (RadG) e approva lo schema di convenzione tra O.I. Toscana e AdG del MASAF;

Preso atto della convenzione sottoscritta tra O.I. Toscana e AdG del MASAF, come da nota prot. MASAF - PEMAC 04 - Prot. Interno N.0454347 del 06/09/2023;

Vista la D.G.R. n. 148 del 19/02/24 e successive mm.ii. di approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del FEAMPA 2021-2027, comprensivo degli allegati tra i quali il Piano Finanziario FEAMPA dell'O.I. Regione Toscana, il Manuale delle procedure e dei controlli FEAMPA e il Sistema di Gestione e controllo;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI, nell'ambito della programmazione 2021 – 2027 a valere sul Fondo Europeo FEAMPA, è competente per l'attuazione degli interventi inerenti l'Obiettivo Specifico 2.2 Intervento 7 Azione 5;

Considerato altresì che il sopra citato Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 all'articolo 26 fissa gli obiettivi della Priorità 2 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura e:

- al paragrafo 2, lett. a), offre la possibilità, in deroga all'art.13, lett.j) dello stesso regolamento, in caso di una perturbazione significativa dei mercati, di sostenere le imprese della pesca e dell'acquacoltura, mediante la corresponsione di indennizzi per il mancato guadagno o per i maggiori costi sostenuti;
- all'ultimo capoverso del medesimo paragrafo 2, stabilisce che: "Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione."

Vista la Decisione di esecuzione n. 2026/889 con la quale la Commissione definisce “la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati”;

Visti gli articoli n. 1 e 2 di detta Decisione di esecuzione “Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati.” e “Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 e pagate fino al 31 dicembre 2029”;

Vista la documentazione di coordinamento nazionale per l’attuazione dell’ OB. SPECIFICO 2.2 – Intervento 7 Azione 5 “Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura” predisposta da parte dell’AdG del FEAMPA e degli Organismi Intermedi, ed in particolare lo schema di bando consolidato per l'erogazione di indennizzi trasmesso dal MASAF il 28 luglio 2026 che consente l’attivazione di aiuti finanziari agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Medio Oriente e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, per il periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 31 dicembre 2026;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 8 del 27/7/2026 che aggiorna il cronoprogramma approvato con Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 9/3/2026 “Reg. UE n. 1060/2021 - FEAMPA 2021-2027 – DGR n. 148/2024. Cronoprogramma dei bandi FEAMPA O.I. Regione Toscana 2026-2028 anno 2026 e previsione risorse per attività di assistenza tecnica per l’attuazione della programmazione FEAMPA 2026-2028”.

Vista la decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7.4.2014, relativa alle “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” che determina gli elementi essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono essere puntualmente individuati e deliberati dalla Giunta Regionale prima dell’emissione dei bandi per la selezione dei beneficiari;

Vista la DGR n. 912 del 27/7/2026, relativa all’approvazione degli elementi essenziali – bando FEAMPA inerente l’Obiettivo Specifico 2.2 “Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti”, Intervento 7 “Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica”, Azione 5 “Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”;

Ritenuto di approvare l’allegato A) al presente decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo al bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dall’Obiettivo Specifico 2.2 “Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti”, Intervento 7 “Indennizzo per eventi

imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica”, Azione 5 “Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”;

Preso atto che al punto 7 del dispositivo della soprarichiamata DGR n. 912/2026, si dà mandato al Settore regionale competente di recepire eventuali modifiche degli elementi essenziali allegati alla medesima delibera, determinati in sede di Tavolo istituzionale MASAF-Regioni e conseguentemente, di adeguare i relativi bandi FEAMPA;

Considerato che le risorse necessarie per il Bando FEAMPA, di cui all’Allegato A del presente atto, disponibili da piano finanziario regionale FEAMPA di cui alla delibera n. 148/2024 ss.mm.i. e dal bilancio gestionale 2026/2028 annualità 2026 sono pari a euro 238.440,00, così suddivise per capitolo di spesa e soggetto finanziatore:

- capitolo 53712 tipo stanziamento puro, quota UE (50%) pari a euro 119.220,00;

- capitolo 53711 tipo stanziamento puro, quota STATO (35%) pari a euro 83.454,00;

- capitolo 53710 tipo stanziamento avanzo, quota REGIONE (15%) pari a euro 35.766,00;

Ritenuto pertanto necessario assumere le prenotazioni specifiche per gli importi di cui al punto precedente, riducendo le prenotazioni generiche assunte con la sopracitata DGR n. 912/2026 come di seguito riportato:

cap 53712 – riduzione prenotazione generica – 20262160 quota UE (50%) pari a euro 119.220,00,

cap 53711 – riduzione prenotazione generica – 20262161 quota Stato (35%) pari a euro 83.454,00,

cap 53710 – riduzione prenotazione generica – 20262162 quota Regione (15%) pari a euro 35.766,00;

Dato atto, che come previsto nell’allegato A della sopracitata DGR n. 912/2026, le risorse destinate alla copertura del bando FEAMPA relativo all’obiettivo specifico 2.2 intervento 7, Azione 5, Allegato A al presente atto, potranno essere integrate con successivi atti qualora vengano accertate ulteriori disponibilità economiche nell’ambito di quelle messe a bando per eventuali azioni inerenti il medesimo intervento 7 dell’OS 2.2 nonché con risorse rese disponibili dal Bilancio di previsione e dal piano finanziario FEAMPA.

Considerato che l’impegno delle risorse finanziarie è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.lgs. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

Visto l’art. 12 della L.R. 1/2015 che prevede che la Giunta regionale approvi i documenti attuativi necessari alla gestione dei Fondi, a carattere annuale o pluriennale;

Visto la L.R. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economia e finanziaria regionale e le relative procedure contabili;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021/2025 adottato con DGR n. 1392 del 7/12/2022 e il documento di Documento di economia e finanzia regionale (DEFR) 2024 Approvato dal Consiglio Regionale della Toscana nella seduta del 27/7/2023 con delibera n.239;

Vista la nota di Aggiornamento al DEFR 2026, approvato con Deliberazione C.R. n. 89 del 18/12/2025, con particolare riferimento al Progetto Regionale 28 “Politiche per il mare, per l’Elba e l’Arcipelago Toscano” – Obiettivo 2 – Promuovere interventi per la pesca e acquacoltura”;

Vista la L.R. n. 63 del 29-12-2025 “Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e ss.mm.ii. ;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 19/1/2026 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028” e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;

Visto il D.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di approvare l’Allegato A) al presente decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo al bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dall’*Obiettivo Specifico 2.2 “Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti”, Intervento 7 “Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica”, Azione 5 “Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”*;
- 2) di stabilire, come riportato nell’allegato A) al presente decreto, che le domande di aiuto dovranno essere presentate tramite DUA a partire dal 17/08/2026 e con scadenza entro le ore 13.00 del 15/09/2026, pena la non ammissibilità delle stesse domande;
- 3) che le risorse necessarie per il bando FEMPA, di cui all’allegato A) al presente atto, disponibili da piano finanziario regionale FEAMPA, di cui alla D.G.R. n.148/2024 e dal bilancio gestionale 2026/2028 annualità 2026, sono pari a 238.440,00, così suddivise per capitolo di spesa e soggetto finanziatore:
 - capitolo 53712 tipo stanziamento puro, quota UE (50%) pari a euro 119.220,00;
 - capitolo 53711 tipo stanziamento puro, quota STATO (35%) pari a euro 83.454,00;
 - capitolo 53710 tipo stanziamento avanzo, quota REGIONE (15%) pari a euro 35.766,00 ;
- 4) di assumere le seguenti prenotazioni specifiche per gli importi di cui al punto precedente, riducendo le prenotazioni generiche assunte con la DGR n. 912/2026 come di seguito riportato:

cap 53712 – riduzione prenotazione generica – 20262160 quota UE (50%) pari a euro 119.220,00,
cap 53711 – riduzione prenotazione generica – 20262161 quota Stato (35%) pari a euro 83.454,00,
cap 53710 – riduzione prenotazione generica – 20262162 quota Regione (15%) pari a euro 35.766,00;

5) che come previsto nell'allegato A della sopracitata DGR n. 912/2026, le risorse destinate alla copertura del bando FEAMPA relativo all'obiettivo specifico 2.2 intervento 7, Azione 5, Allegato A al presente atto, potranno essere integrate con successivi atti qualora vengano accertate ulteriori disponibilità economiche nell'ambito di quelle messe a bando per eventuali azioni inerenti il medesimo intervento 7 dell'OS 2.2 nonché con risorse rese disponibili dal Bilancio di previsione e dal piano finanziario FEAMPA;

6) di trasmettere il presente atto ad ARTEA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge

Il DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Bando FEAMPA OS 2.2 Int. 7 Azione 5
7cc4c0b277427dee4b1e3c901b5565cdca2776c1457989c36549898447d0634f



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Allegato A

PN FEAMPA ITALIA - 2021/2027

PROGRAMMA NAZIONALE del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e
l'ACQUACOLTURA

Reg. (UE) n. 2021/1139

**BANDO SU INDENNIZZI FINANZIARI A COPERTURA DEI
MAGGIORI COSTI DI PRODUZIONE SOSTENUTI DALLE IMPRESE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER EFFETTO DEL
CONFLITTO BELLICO IN MEDIO ORIENTE**

PRIORITÀ 2

*Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE*

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2

*Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di
tali prodotti*

AZIONE 5

*Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e
trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura*

(Reg. (UE) 2021/1139 Articolo 26 paragrafo 2, lett.a)

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.2- Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azione	5. Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7- Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 31
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Organismi Intermedi

INDICE

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO.....	2
DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	5
Introduzione.....	5
1. Ambito di applicazione del bando.....	6
1.1 - Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo).....	6
1.2 - Interventi ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo).....	6
1.3 - Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale).....	6
1.4 - Periodo di validità del bando (ambito temporale).....	7
1.5 - Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto, importo massimo e cumulo.....	7
1.6 - Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi.....	8
DOMANDA DI INDENNIZZO.....	12
2 - Formalità di partecipazione al bando.....	12
2.1 - Titolare della domanda di indennizzo.....	12
2.2 - Redazione e recapito della domanda di indennizzo.....	12
2.3 - Ricevibilità della domanda di indennizzo.....	13
AMMISSIONE ALL'INDENNIZZO.....	14
3 - Requisiti di ammissibilità.....	14
3.1 - Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente.....	14
3.2 - Requisiti di selezione.....	17
4 - Ammissibilità all'indennizzo. Procedimento istruttorio.....	19
ATTRIBUZIONE DELL'INDENNIZZO.....	20
5 - Selezione e calcolo dell'indennizzo.....	20
6 - Concessione ed erogazione dell'indennizzo.....	20
7 - Obblighi del beneficiario e revoca dell'indennizzo.....	21
7.1 - Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo.....	21
7.2 - Obblighi successivi all'erogazione.....	21
7.3 - Revoca e rinuncia all'indennizzo.....	21
8. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009.....	22
9 - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REG. UE N. 679/2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI".....	22
10 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019.....	23
DISPOSIZIONI FINALI.....	24
11 - Pubblicazioni.....	24
12. Documentazione a corredo della domanda di indennizzo.....	24
Modelli allegati al bando.....	25
Allegato A – Dichiarazione altri aiuti -Imprese di pesca.....	26
Allegato B – Dichiarazione altri aiuti (imprese acquacoltura).....	28

Allegato C – Attestazione Ufficio Marittimo.....	29
Allegato D – Comunicazione requisiti - Imprese di pesca.....	30
Allegato E – Comunicazione requisito - Imprese di acquacoltura.....	31
ALLEGATO F- ELENCO FATTURE 2025.....	32

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Introduzione

Il Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 all'articolo 26 che fissa gli obiettivi della Priorità 2 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, al paragrafo 2, lett.a), offre la possibilità, in deroga all'art.13, lett. j) dello stesso regolamento, in caso di una perturbazione significativa dei mercati, di sostenere le imprese della pesca e dell'acquacoltura, mediante la corresponsione di indennizzi per il mancato guadagno o per i maggiori costi sostenuti.

Nell'ultimo capoverso del paragrafo 2, la Commissione stabilisce che: *"Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione."*

In data 16 Aprile 2026 la Commissione con propria Decisione di esecuzione n.2026/889 ha definito *"la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati"*

All'articolo 1 di detta Decisione di esecuzione ha ribadito che: *"Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati."* mentre all'art2 stabilisce che: *"Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 e pagate fino al 31 dicembre 2029."*

Per l'attuazione di tale intervento, così come si legge al sesto considerando del preambolo della decisione, occorre che lo stato membro predisponga una metodologia di calcolo per l'erogazione degli indennizzi conformemente ad una delle *"forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le metodologie stabilite a tal fine dagli Stati membri devono essere conformi all'articolo 53, paragrafo 3, di quest'ultimo regolamento."*

In attuazione di tale disposto normativo, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, l'Amministrazione regionale intende attivare la presente procedura. A tal fine si evidenzia che il calcolo dell'indennizzo sarà operato secondo la metodologia di calcolo di cui alla scheda attuativa già utilizzata nel caso della guerra Ucraina e denominata: *"PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina."* Approvata con atto prot. n.0669020 del 19 dicembre 2024 del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF. Si evidenzia che la metodologia sarà aggiornata ai prezzi delle materie prime occorrenti per la produzione primaria del settore della pesca e dell'acquacoltura (esempio carburante, energia, mangimi, materiali plastici, acciaio etc)

Detta metodologia basa il calcolo su:

- per le imprese di pesca: numero di kW, attrezzo principale utilizzato nell'anno 2026 e lunghezza nazionale così come riportati nei documenti di bordo;
- per le imprese acquicole: tipologia di impianto e tonnellate di prodotto commercializzate/numero di avannotti nell'anno 2025.

L'Amministrazione con il presente bando, e secondo il richiamato metodo di calcolo, riconosce l'indennizzo finanziario massimo esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi tra il **28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026 (per complessivi 307 giorni)**. A tal proposito si evidenzia che gli indennizzi saranno erogati attraverso almeno un pagamento intermedio e un pagamento finale, in relazione alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione a valere sul PN FEAMPA sull'intervento codice 222507 che potrà variare a seguito di modifiche finanziarie. In ultimo si evidenzia che l'indennizzo massimo per l'intero periodo di ammissibilità della spesa spettante a ciascun beneficiario potrà subire diminuzioni/modifiche qualora la Commissione dovesse pronunciarsi in tal senso.

1. Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione, da parte dell'O.I. Regione Toscana, dell'Intervento codice 222507 "Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica", disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l'ammissione all'indennizzo e alla selezione e quantificazione massima per il periodo 28 febbraio 2026 - 31 dicembre 2026.

1.1 - Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento per l'intervento di cui al capitolo 1.2 del presente Bando le Micro e PMI¹ afferenti alle:

- imprese armatrici di imbarcazioni da pesca²;
- imprese di acquacoltura³.

1.2 - Interventi ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo)

Sono ammissibili:

- gli indennizzi finanziari agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Medio Oriente e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 31 dicembre 2026.

1.3 - Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio regionale in base alla sede legale ovvero operativa dell'impresa richiedente. Si precisa che, nel caso delle **imprese con impianti produttivi ubicati in più regioni (imbarcazioni ovvero impianti acquicoli)**, queste hanno facoltà di scegliere in quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). **La scelta della Regione in cui presentare istanza per l'ottenimento dell'indennizzo**

¹ Micro e PMI definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003

² Sono considerati soggetti ammissibili le imprese armatrici che operano prevalentemente attività di pesca professionale. Sono ricomprese nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori autonomi che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio, nonché i pescatori operanti nelle acque interne – CODICE ATECO 03.1

³ Sono considerati soggetti ammissibili le imprese dedite all'attività di acquacoltura con CODICE ATECO 03.2

finanziario per i costi di produzione aggiuntivi derivanti dall'emergenza in Medio Oriente è vincolante; pertanto, non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande successivamente presentate in altre regioni. Le domande presentate successivamente in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

Si precisa che i richiedenti operanti in più regioni dovranno presentare istanza/e per tutti gli impianti gestiti (imbarcazioni da pesca ovvero impianti acquicoli) nella regione scelta in base alla sede legale ovvero una delle sedi operative. E' vietata la presentazione di istanze in più regioni.

1.4 - Periodo di validità del bando (ambito temporale)

Il presente Bando sarà pubblicato sul BURT; le istanze potranno essere presentate **a partire dal 17 agosto 2026 e fino alle ore 13.00 del 15 settembre 2026**; non saranno ritenute ricevibili le istanze presentate al di fuori della finestra temporale indicata.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Toscana alle pagine dedicate al PN FEAMPA 2021-2027.

1.5 - Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto, importo massimo e cumulo

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari ad **euro 238.440,00** allocata sull'intervento codice 222507; dette risorse potranno essere implementate in presenza di nuove risorse rese disponibili per l'intervento 7 dell'OS 2.2 a seguito di riprogrammazione del piano finanziario FEAMPA nazionale e/o regionale. L'Amministrazione procederà a indennizzare le imprese beneficiarie laddove la platea dei beneficiari comprenda le due categorie, indipendentemente che esse siano imprese armatrici di pescherecci ovvero acquicole, lo stesso periodo di tempo, mesi o frazione di mese, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. Tale dotazione finanziaria è oggetto di incremento, a seguito di modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27, in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione; pertanto, qualora non ci sia un diniego da parte della Commissione, l'importo previsto sull'intervento 222507 sarà pari ad **euro 3.485.957,00 (comprendente i sopracitati euro 238.440,00)**. Si precisa che l'erogazione dell'indennizzo potrà avvenire anche per stati di avanzamento in relazione alla disponibilità finanziaria.

L'intensità di aiuto prevista per gli indennizzi agli operatori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi di produzione di cui all'art. 26, par. 2 del Reg. (UE) 2021/1139 è pari al **100% dell'indennizzo riconosciuto fatta salva la disponibilità finanziaria**, ai sensi del par.2 dell'art.41 dello stesso regolamento. Tali indennizzi devono essere erogati nelle forme di cui all'art. 53, par. 1, lettere da b) a e), del Reg. (UE) 2021/1060, in conformità all'art. 39 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

La somma di tutte le concessioni effettuate con finanziamenti FEAMPA a titolo di indennizzo nel periodo 28 febbraio 2026 – 31 dicembre 2026 non può in ogni caso superare i seguenti massimali di importo:

- 80.000,00 euro per ciascuna imbarcazione da pesca;
- 360.000,00 euro per ciascuna impresa acquicola.⁴

Tali massimali sono validi esclusivamente per le concessioni erogate a valere sul presente bando.

L'indennizzo concesso con il presente bando è cumulabile:

⁴ Per le aziende che dimostrano di aver consumato energia elettrica, in termini di kW/h superiore a 1.000.000, nell'anno 2025, il valore massimo indennizzabile, nel periodo 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 è pari a 600.000 euro

a) con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi;

b) con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi - compresi gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (C/2026/2593), sezione 2.1, nel limite 100% dei costi ammissibili;

I beneficiari ai quali siano stati concessi altri contributi pubblici per i medesimi costi e con riferimento allo stesso periodo devono dichiararlo nella domanda, indicando fonte, importo e costi coperti. A tale scopo andranno compilati:

- l'apposito campo nella sezione "Compensazione richiesta" della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA ARTEA);
- i modelli di cui agli allegati A e B relativi rispettivamente alle imprese di pesca e a quelle di acquacoltura.

Eventuali altri aiuti riguardanti i medesimi costi, comporteranno la riduzione proporzionale dell'aiuto riconosciuto nell'ambito del presente Intervento.

Il metodo di calcolo dell'importo degli indennizzi è definito nell'ambito delle Opzioni di Costo standard determinata sulla base di quanto previsto dal par. 3, lett. c) dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060 vigenti al momento dell'erogazione dell'indennizzo ed approvate in sede di Comitato di Sorveglianza.

1.6 - Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi

Si ribadisce che il calcolo dell'indennizzo spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui al Decreto del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF prot. n. 0669020 del 19 dicembre 2024, adeguata alle variazioni dei costi di produzione intervenuti a seguito delle operazioni belliche in Medio Oriente, la cui data di inizio è stata fissata dalla Commissione al 28 febbraio 2026.

L'indennizzo sarà riconosciuto per impresa sulla base dell'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro dell'indennizzo mensile da erogare agli aventi diritto.

Calcolo indennizzo per le imprese di pesca:

- per le **imprese di pesca professionale in mare**: l'importo dell'indennizzo sarà calcolato in funzione della classe di lunghezza (LFT) a cui corrisponde un determinato valore di k mensile; il valore mensile dell'indennizzo si ottiene moltiplicando il valore di k per il numero dei kW dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca per la quale si chiede l'indennizzo; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nkW \times NM$$

nkW= numero di chilowatt

NM= numero di mesi

- per le **imprese di pesca professionale nelle acque interne**: l'importo dell'indennizzo risulta non legato all'attrezzo utilizzato e si calcola utilizzando un coefficiente k dipendente esclusivamente dalla lunghezza della barca;

- k riferito alla tecnica di pesca PGP classi: VL0006 e VL0612;
- k riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218 in base alla lunghezza dell'imbarcazione;

il parametro nKW che sarà utilizzato per ottenere il valore dell'indennizzo è quello presente sulla licenza di pesca, ovvero sull'attestazione provvisoria; per le imbarcazioni "remo velica" che utilizzano il motore per gli spostamenti per e dalle zone di pesca, il numero di KW sarà quello riportato sulla licenza di navigazione.

Si riporta di seguito la tabella (*Tabella 1*) relativa ai valori del coefficiente K derivato per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo e da utilizzare per il calcolo della compensazione per ciascuna imbarcazione da pesca:

Tabella 1: valori coefficiente K per pesca

classificazione tecnica di pesca	sistema di pesca	Classe lft	K
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL0612	3,16
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL1218	4,01
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL1824	5,24
DTS	STRASCICO	VL0612	5,09
DTS	STRASCICO	VL1218	9,38
DTS	STRASCICO	VL1824	13,81
DTS	STRASCICO	VL2440	15,69
HOK	PALANGARI	VL0612	2,15
HOK	PALANGARI	VL1218	3,01
HOK	PALANGARI	VL1824	4,57
HOK	PALANGARI	VL2440	2,60
PGP	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0006	2,36
PGP	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0612	2,80
PGP	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL1218	1,83
PS	CIRCUIZIONE	VL0612	2,03
PS	CIRCUIZIONE	VL1218	1,83
PS	CIRCUIZIONE	VL1824	1,86
PS	CIRCUIZIONE	VL2440	2,93
PS	CIRCUIZIONE	VL40XX	1,29
TBB	RAPIDO	VL0612	3,34
TBB	RAPIDO	VL1218	6,79
TBB	RAPIDO	VL1824	12,46
TBB	RAPIDO	VL2440	14,92
TM	VOLANTE	VL0612	4,02
TM	VOLANTE	VL1218	6,89
TM	VOLANTE	VL1824	8,27
TM	VOLANTE	VL2440	7,83

Per ottenere il valore della compensazione mensile da erogare, per ciascun peschereccio, occorre moltiplicare il relativo valore riportato nella tabella indicato con K per il numero di kW del peschereccio.

La denominazione degli attrezzi presente nella colonna “Attrezzi da pesca” fa riferimento a quella riportata nella tabella di cui all’Allegato III del REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013.

Di seguito la tabella (Tabella 2) di corrispondenza tra “Tecnica di pesca” e “Attrezzi da pesca” così come riportati nelle licenze di pesca, ovvero nelle attestazioni provvisorie. Tale corrispondenza è stata predisposta conformemente ai criteri abitualmente utilizzati durante le elaborazioni nell’ambito del “programma raccolta dati”. Quest’ultima ha rappresentato la base dati per la definizione dei parametri primari da cui deriva il valore di “k”; a tal proposito si è stabilito che:

- le “Reti da traino pelagiche a divergenti e le reti da traino gemelle a divergenti” vengono inserite rispettivamente in PS e TM invece che in DTS.
- Il rastrello da natante, secondo i criteri del Reg. (CE) n. 1799/06, è catalogabile tra le draghe meccanizzate con codice HMD.

Tabella 2: concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca

Tecnica di pesca	Sistema di pesca	Classe di LFT	Attrezzi da pesca	
DTS	STRASCICO	VL0612	RETI DA TRAINO	Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
HOK	PALANGARI	VL1218	PALANGARI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD)
		VL1824		
PGP	PICCOLA PESCA	VL0006	POLIVALENTI PASSIVI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO)
		VL0612		
		VL0006		
		VL0612		
		VL1218		
PS	CIRCUZIONE	VL0612	RETI DA CIRCUZIONE	Ciancioli (PS) Lampare (LA) Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB) Reti da raccolta fisse manovrate da terra (LNS) Reti pelagiche a divergenti (OTM)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
TBB	RAPIDI	VL1218	RETI DA TRAINO	Rapido (e sfogliara) (TBB)
		VL1824		
		VL2440		
TM	VOLANTE	VL1218	RETI DA TRAINO	Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT)
		VL1824		
		VL2440		
DRB	DRAGHE	VL0612	DRAGHE	Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD)
		VL1218		

Note per attribuzione del coefficiente K (pesca):

- a) Qualora le caratteristiche dell'imbarcazione (attrezzo principale riportato in licenza di pesca oppure nell'attestazione provvisoria) e la lunghezza non dovessero rientrare in nessuna classe riportata nelle tabelle 1 e 2, si procederà a valutarla nella classe adiacente più coerente con il sistema di pesca utilizzato.
- b) Per quanto riguarda la Lunghezza fuori tutto (LFT) si fa riferimento alla LFT nazionale.
- c) Relativamente a un'imbarcazione che ricade esattamente nel limite di due fasce contigue della lunghezza nazionale si utilizza il valore K coerente con la lunghezza LFT CEE; nel caso in cui i due valori LFT CEE e LFT Nazionale coincidono ovvero sui documenti di bordo non risultano indicati i valori di entrambe le lunghezze, si sceglierà il k relativo al segmento di lunghezza maggiore. Ad esempio:
 - imbarcazione di LFT Nazionale pari a 6 m e LFT CEE pari a 5,68 si utilizzerà il k relativo a VL0006
 - imbarcazione di LFT Nazionale pari a 6 m ed assenza di indicazione di LFT CEE si utilizzerà il k relativo a VL0612
- d) Per le barche removeliche si utilizza il valore in CV convertito in KW (1 CV=0,75KW)
- e) Relativamente alle imbarcazioni da pesca nelle acque interne, indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si procederà a utilizzare il coefficiente:
 - k pari a 2,36 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0006 per un Kw medio pari a 5,77
 - k pari a 2,80 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0612 per un Kw medio pari a 32,20
 - k pari a 1,83 riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218 per un Kw medio pari a 168,18 in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione.

Calcolo indennizzo per le imprese di acquacoltura

Per **le imprese di acquacoltura** si applicherà il valore che assume il coefficiente k in relazione alla tipologia di impianto. Per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà moltiplicare il valore di *k* per il numero di tonnellate/1.000 avannotti di prodotto ottenuto e commercializzato direttamente dall'impresa acquicola⁵ richiedente e riferita all'annualità 2025. Il valore complessivo dell'indennizzo *VC* per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nt \times NM$$

nt= produzione annua in tonnellate/1000 avannotti⁶

NM=numero di mesi

I valori di *k* presenti nelle due tabelle della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità dell'indennizzo (dal 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026).

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti l'indennizzo complessivo sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita *ovvero l'indennizzo*

⁵ Contribuirà al calcolo dell'indennizzo esclusivamente le tonnellate di specie ittiche commercializzate prodotte direttamente in azienda; non contribuiscono alla quantificazione dell'indennizzo la produzione acquistata da terzi e rivenduta in azienda. E' da considerarsi produzione propria anche quella ove l'azienda realizza solo parzialmente l'intero processo produttivo, ad esempio per le imprese che allevano mitili trovano convenienza a seminare un prodotto semilavorato (semi di mitili con un più avanzato stato di accrescimento)

⁶ Il valore delle tonnellate di prodotto è computato su base annua (anno 2025), da questo valore si ottiene quello mensile dividendo il valore annuo per 12.

complessivo potrà essere ottenuto mediante il prodotto delle tonnellate di produzione commercializzata per tutte le tipologie di impianto per le quali si richiede l'indennizzo, per il relativo valore di k.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede l'indennizzo, non sia inquadrabile in nessuna di quelle previste (Tabella 3) oppure risulti potenzialmente ascrivibile a due tipologie di impianto, l'indennizzo sarà dato dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k derivante dalla media dei valori di k delle due tipologie di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di **giorni complessivi 307**. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazione di mese.

Tabella 3: Valore K mensile dell'indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto

TIPOLOGIA IMPIANTI	K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti
Avannotti	1,88
Venericoltura	31,80
Mitilicoltura ed Ostricoltura	17,37
Vallicoltura	43,60
Gabbie in mare	69,58
Impianti a terra acqua dolce	22,21
Impianti a terra specie marine	39,90

DOMANDA DI INDENNIZZO

2 - Formalità di partecipazione al bando

2.1 - Titolare della domanda di indennizzo

La domanda di indennizzo deve essere presentata:

- dall'impresa armatrice delle imbarcazioni da pesca
- dall'impresa che gestisce gli impianti acquicoli che sostiene i maggiori costi di produzione.

2.2 - Redazione e recapito della domanda di indennizzo

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma informatica ARTEA (<https://www.artea.toscana.it/>).

Ogni richiedente dovrà preventivamente costituire e aggiornare il fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati (CAA), compilato nei suoi elementi necessari tra cui si evidenzia l'anagrafica aziendale, i dati bancari, la composizione strutturale, i mezzi di produzione, la manodopera e il piano di coltivazione grafico (PCG), quest'ultimo da presentare annualmente anche in caso di non possesso di superfici in conduzione.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda in riferimento al presente bando per categoria di richiedente ammesso (impresa armatrice di pesca cod. ATECO 3.01 e impresa acquicoltura cod. ATECO 3.02).

La domanda è esente bollo come da normativa vigente (allegato B art. 21 bis del DPR 642 1972 e art.6 del Dlgs 154 2004).

La domanda di aiuto dev'essere presentata nei termini previsti al precedente paragrafo 1.4.

Per presentazione della domanda si intende la sottoscrizione della DUA (Dichiarazione Unica Aziendale) nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche (firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) di cui al decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. E' inoltre possibile, in caso di necessità, la firma autografa dell'istanza chiusa sul sistema ARTEA; tale modalità prevede la stampa del pdf, la sottoscrizione autografa dell'istanza e l'upload nella DUA ARTEA dell'istanza sottoscritta e scansionata insieme a copia del documento di identità valido sul sistema ARTEA.

La domanda di indennizzo, ferma restando la scelta di una sola Regione in cui presentare la/e domande di sostegno di cui al paragrafo 1.3, può essere presentata per più imbarcazioni interessate così come per una o più tipologie di impianto gestite dall'impresa acquicola.

Nella DUA, che dovrà essere compilata in ogni sua sezione, dovranno essere riportati i dati identificativi di ogni singola imbarcazione interessata ovvero di ogni tipologia di impianto di acquacoltura.

Nella sezione "Compensazione richiesta" dovranno essere inseriti i giorni utili ai fini della determinazione dell'indennizzo complessivo riconoscibile per l'intero periodo dal 28 febbraio 2026 – 31 dicembre 2026. Dovrà quindi essere inserita la somma dei giorni relativi al periodo 28 febbraio 2026 – 31 agosto 2026 e dei giorni di armamento/giorni di attività per impianti di acquacoltura previsti per il periodo 1° settembre 2026 – 31 dicembre 2026.

In ogni caso, l'eventuale rideterminazione non potrà comportare il riconoscimento di una compensazione maggiore di quella indicata dal richiedente nella sezione della domanda informatica presente sul portale ARTEA (DUA).

La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori e ogni altro documento per cui è richiesta firma devono essere sottoscritti **dal titolare per l'impresa individuale o dal legale rappresentante per le società**, con la sottoscrizione della DUA.

2.3 - Ricevibilità della domanda di indennizzo

Non è ricevibile la domanda di indennizzo, se:

1. inoltrata con modalità diverse da quella indicata al precedente paragrafo 2.2;
2. inviata anche ad altre Amministrazioni regionali che attuano il medesimo Bando secondo quanto previsto al paragrafo 1.3
3. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
4. inviata prima della data di apertura del bando;
5. mancante della sottoscrizione della Domanda

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, ed è sottoposta alla successiva verifica di ammissibilità.

AMMISSIONE ALL'INDENNIZZO

3 - Requisiti di ammissibilità

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda o alla data di approvazione della graduatoria, a pena di esclusione, secondo quanto di seguito riportato:

3.1 - Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda dev'essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);
2. essere attivo nel settore della pesca e/o della acquacoltura;
3. avere sede legale ovvero operativa nel territorio regionale;
4. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
5. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione 2014-2020, nell'ipotesi sussista ancora un debito nei confronti della Regione; e di non essere debitore nei confronti della regione;
6. non essere destinatario di sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001;
7. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
8. non rientrare nei casi di cui all'art.138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:
 - a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni,

un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;

- per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;

c) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:

- frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
- comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
- riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
- reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
- lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;

d) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:

- hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
- hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
- sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;

e) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;

f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);

h) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore,

dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

9. non rientrare nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139 .

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139 la domanda di sostegno è inammissibile⁷ se presentata dal richiedente che:

- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore in conformità dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/1139 e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, del Reg. (UE) n. 2021/1139, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

Il richiedente inoltre dev'essere in regola con la certificazione antimafia (art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 nuovo codice antimafia e ss.mm.ii), A tale scopo, nei casi di aiuto richiesto superiore a € 150.000,00, il richiedente, al fine di consentire l'acquisizione dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), deve presentare la dichiarazione antimafia con le modalità operative presenti nella sezione "Dichiarazioni per AMF massiva" della propria anagrafica aziendale ARTEA. Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie.

Il richiedente, al momento dell'approvazione della graduatoria, ai fini dell'eventuale assegnazione dell'aiuto FEAMPA di cui al presente Bando dovrà:

⁷ Per le imprese armatrici di più pescherecci per la valutazione dell'inammissibilità dell'istanza di indennizzo, si applica quanto previsto all'art.8 Regolamento Delegato (UE) 2022/2181

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (verifica DURC)
2. essere in regola con gli obblighi fiscali (controllo agenzia entrate)

Requisiti soggettivi specifici per l'intervento

Inoltre, per accedere all'indennizzo di cui al presente bando, **al momento della presentazione della domanda, pena esclusione**, devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità ulteriori e specifici per l'intervento:

1. il richiedente deve essere l'armatore dell'imbarcazione da pesca per la quale si chiede l'indennizzo;
2. il richiedente deve avere sede legale ovvero operativa in uno dei Comuni della Regione;
3. nel caso di imbarcazioni da pesca il richiedente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
4. l'imbarcazione da pesca deve risultare in armamento per il periodo per il quale si chiede l'indennizzo;
5. il richiedente deve essere iscritto alla Camera di Commercio e risultare attivo almeno fino alla data di liquidazione dell'indennizzo.

3.2 - Requisiti di selezione

I criteri di selezione delle operazioni per l'accesso all'intervento del FEAMPA sono specificati nel documento "Criteri di selezione", adottato dall'AdG nazionale.

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione operata con assegnazione di un punteggio in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

OPERAZIONE A REGIA			
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)
CRITERI TRASVERSALI			
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	4
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) <40 anni C=1	4
T3	Data di presentazione della domanda (T3) di sostegno	C=0 nei 5 gg precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda C=0,5 tra 6 e 10 giorni precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda C=1 dall'apertura dei termini per la presentazione della domanda fino all'11° giorno dalla scadenza	10

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE			
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccole C=0,9 R1=Medie C=0,8	30
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4 > 1 C=1	0
SR5	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare)1(R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	0
SR6	Volume della produzione ovvero numero di avannotti (R6)	SR6< 1 tonn (1000 av) C=0 SR6> 1 tonn(1000 av) C=1	2
SR7	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione (OP) (R7)	R7=0 N C=0 1<R7<5 C=0,5 R7> 5 C=1	na ⁸
SR8	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca (R8)	R8< 20% C=0 R8> 20% C=1 % della produzione del compartimento marittimo	na
SR9	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura (R9)	R9< 20% C=0 R9> 20% C=1 % della produzione della Regione	na
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE			
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	50
Q2	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0	0
Q3	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0	0
Q4	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0	0
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE			
SO1	Entità del danno (O1)	O1 perdita< 25% fatturato C=0 O1 perdita≥ 25% fatturato C=1	0

8 na=Non applicabile

SO2	Periodo di sospensione (O2)	O2 periodo 4 mesi C=0 O2 periodo max C=1	na
SO3	Metodi di produzione che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite alla pesca ed all'acquacoltura (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1	na
SO4	Iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del mercato (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	na
TOTALE			100

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100. Indipendentemente dal punteggio assunto tutte le istanze ritenute ammissibili riceveranno l'indennizzo spettante.

Poiché l'indennizzo deve essere garantito a tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie allocate sull'intervento non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo dell'indennizzo che potrà essere ridotto in proporzione all'ammontare finanziario richiesto di tutte le istanze ammissibili.

4 - Ammissibilità all'indennizzo. Procedimento istruttorio

Il Responsabile del Procedimento (in seguito "RdP") può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

In questa fase sono verificati i requisiti di ammissibilità:

- **per le imprese da pesca:** i periodi di disarmo del peschereccio o di arresto temporaneo saranno decurtati dal calcolo delle giornate utili ai fini del calcolo del dovuto;
- **per le imprese di pesca e per le imprese acquicole:** essere state attive nel periodo di eleggibilità della spesa ed in particolare per il periodo temporale compreso tra il 28 febbraio e la data di presentazione dell'istanza e mantenere il requisito sino al momento della liquidazione dell'indennizzo.

Pertanto, tutte le domande che risultino così ammissibili sono ammesse alla fase successiva.

In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, al richiedente è data comunicazione a mezzo PEC con indicazione delle cause di irricevibilità o inammissibilità della domanda. Nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il richiedente ha facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente a mezzo PEC. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione, con motivazione, a mezzo PEC.

Si precisa che l'inammissibilità al calcolo dell'indennizzo relativa ad una o più imbarcazioni di una stessa impresa armatrice di pesca non inficia l'intera domanda se essa è ammissibile e, in questo caso, il calcolo dell'indennizzo è valutato sulle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

La documentazione, come già riportato al precedente paragrafo 3.1 va inserita nell'apposita sezione della Domanda informatica (DUA) sul sistema ARTEA.

L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di chiusura del bando salvo sospensioni dovute alla necessità di acquisire documentazione/informazioni integrative. Nelle more dell'acquisizione delle integrazioni l'istruttoria è sospesa.

In caso di indennizzo non superiore all'importo di € 15.000,00, di cui al punto 14.4 dell'allegato I del Reg. 2509/2024/UE in attuazione dell'art. 139, par. 1, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento, l'Amministrazione si riserva di effettuare un controllo a campione sulle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 138, par. 1, del Reg. 2509/2024/UE. Per indennizzi di importi superiori ad € 15.000,00 il controllo sarà eseguito sulla totalità delle domande.

La graduatoria definitiva delle domande ammesse all'indennizzo, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) è approvata con decreto pubblicato sul BURT e sul portale web della Regione Toscana alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27

Avverso il provvedimento di concessione e liquidazione dell'indennizzo gli eventuali interessati potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione

ATTRIBUZIONE DELL'INDENNIZZO

5 - Selezione e calcolo dell'indennizzo

Le domande risultate ammissibili all'indennizzo, sono sottoposte alla fase di selezione e calcolo dell'indennizzo secondo la metodologia vigente. Il calcolo dell'indennizzo spettante a ciascuna impresa è computato secondo quanto riportato al paragrafo 1.6.

Al termine della fase di selezione e calcolo, in base al punteggio attribuito a ognuna, è stilata la graduatoria delle domande ammesse all'indennizzo, che sarà unica per imprese acquicole e per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca, con relativo importo per ciascuna, e ne è data pubblicazione sul portale web della Regione Toscana, alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27.

I beneficiari possono far pervenire osservazioni sull'importo calcolato entro 10 giorni a mezzo PEC. In conseguenza di queste, qualora dovute, sono apportate correzioni al calcolo dell'importo dell'indennizzo.

6 - Concessione ed erogazione dell'indennizzo

L'aiuto riconosciuto è concesso dalla Regione Toscana sulla base delle istruttorie effettuate sulle domande pervenute. L'erogazione è effettuata da parte di ARTEA sulla base degli esiti di dette istruttorie. ARTEA prima dell'erogazione potrà effettuare le verifiche ritenute necessarie.

La modalità di erogazione dell'indennizzo per i 10 mesi di ammissibilità prevista dalla Decisione della Commissione (per complessivi numero 307 giorni) prevede:

- l'erogazione di un pagamento intermedio SAL che copre gli indennizzi per un numero massimo di 185 giorni, calcolati tra la data del 28 febbraio e la data 31 agosto 2026;
- l'erogazione di un pagamento a SALDO finale fino alla copertura dei giorni residui al 31 dicembre 2026 e comunque non oltre i 307 giorni di cui al precedente paragrafo 1.6., da liquidare nell'anno 2027.

Le modalità appena descritte potranno essere modificate in relazione a eventuali altre Decisioni della Commissione, per mancanza di risorse finanziarie a coprire l'intero periodo di ammissibilità ovvero per altre problematiche che dovessero sorgere nel periodo di validità della procedura.

In fase di presentazione della domanda, sulla base della Comunicazione di cui al punto 3.2 del successivo paragrafo 12, sarà determinato l'aiuto massimo ammissibile per l'intero periodo 28 febbraio 2026 – 31

dicembre 2026. Detto aiuto potrà essere assegnato tenendo conto delle risorse disponibili di cui al precedente paragrafo 1.5 che potranno essere oggetto di variazione in applicazione di eventuali atti/indicazioni nazionali volti a coordinare, sull'intero territorio nazionale, le attività inerenti il bando.

Poiché tutte le imprese dovranno essere finanziate per il medesimo periodo (n. mesi/frazione di mese), in caso di insufficienza di risorse necessarie alla copertura dell'aiuto assegnato in favore della totalità delle imprese, si procederà, in fase di SAL e/o di Saldo, con l'assegnazione degli aiuti in favore delle singole domande, praticando una riduzione in maniera proporzionale all'aiuto riconosciuto per ciascuna domanda.

7 - Obblighi del beneficiario e revoca dell'indennizzo

7.1 - Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di indennizzo.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

7.2 - Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente all'indennizzo di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

Il beneficiario è tenuto a non presentare altre istanze presso altre Regioni per l'ottenimento dell'indennizzo dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della guerra in Medio Oriente a valere sull'intervento codice 222507 del PN FEAMPA 21-27.

7.3 - Revoca e rinuncia all'indennizzo

La revoca o la decadenza sono disposte dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione dell'indennizzo.

L'avvio del procedimento di revoca o di decadenza è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca o di decadenza è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria all'indennizzo non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di un eventuale controllo successivo o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese.

La rinuncia antecedente alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di presa d'atto della rinuncia all'aiuto espressa dal beneficiario e comporta l'esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili.

La rinuncia successiva alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca o di decadenza si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PN FEAMPA 2021/2027, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca/decadenza e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti, in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 del documento "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese" del PN FEAMPA 2021-2027.

8. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009

L'ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il Settore "Attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione costiera (FLAGS), pesca nelle acque interne" della Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale — via di Novoli 26 - 50127 Firenze.

Il funzionario responsabile è Giovanni Maria Guarneri — indirizzo di posta elettronica: giovannimaria.guarneri@regione.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di liquidazione è il settore "Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali" dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); il funzionario responsabile è il Dirigente del Settore Dott. Simone Sabatini- indirizzo di posta elettronica: simone.sabatini@arte.toscana.it

L'ufficio responsabile del procedimento di erogazione è la PEQ Ragioneria dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); il funzionario referente è Sabrina Del Vanga indirizzo di posta elettronica: sabrina.delvanga@ARTEA.toscana.it.

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande è a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

9 - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REG. UE N. 679/2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali dei richiedenti, che saranno raccolti al fine di assegnare le risorse FEAMPA ai soggetti che presenteranno le istanze ai sensi del Bando pubblicato in applicazione della DGR n. 148 del 19 febbraio 2024, del Reg. UE n. 1139/2021 e Reg. UE 1060/2021, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si informa che:

- Titolari del trattamento sono:
 - La Regione Toscana- Giunta regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it per i trattamenti relativi alle seguenti attività: approvazione graduatoria, assegnazione contributi;
 - l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (nel prosieguo richiamata anche come ARTEA) con sede in 50127 Firenze, Via Bardazzi 19/21, nella persona del Direttore Pro-tempore (pec_artea@cert.legalmail.it) per i trattamenti relativi alle seguenti attività: liquidazione contributi a titolo di anticipo, S.A.L. e saldo.

I Titolari tratteranno i dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

- Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalla normativa vigente in materia di cyber sicurezza e di trattamento dati.
- Il conferimento dei dati da parte del richiedente è facoltativo e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al bando. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno utilizzati per implementare il portale SIAN/SIGEP/ARTEA e resi disponibili ai soggetti interessati a vario titolo all'attuazione del FEAMPA secondo quanto previsto dal Documento Di Attuazione regionale approvato con SGR 148 del 19/02/2024 e ss.ii. Saranno eventualmente diffusi mediante pubblicazione su BURT della graduatoria dei progetti ammessi e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito di Regione Toscana.
- I dati dei richiedenti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore "Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne.") della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e di ARTEA per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, se previsto.
- Il richiedente ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati di ciascun Titolare:

per Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it

per ARTEA: dpo@arteatoscana.it

Il richiedente può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

DISPOSIZIONI FINALI

11 - Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27 disposte con il presente bando, sono effettuate, salva diversa espressa indicazione, all'indirizzo web: <https://www.regione.toscana.it/feampa-2021-2027>

Restano ferme le pubblicazioni dovute o ritenute opportune, sul BURT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" a norma del D.Lgs. n. 33/2013,

12. Documentazione a corredo della domanda di indennizzo

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta del presente bando all'atto della domanda di indennizzo.

Documenti per la domanda	
1	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Documenti per le imprese di pesca	
2	Copia della licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede l'indennizzo ovvero, per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle così dette "remo veliche" su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo.
3	Per le domande presentate da imprese armatrici in data successiva al 31 agosto 2026 ed entro il termine per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1.4, attestazione dell'Autorità Marittima riportante le date di armamento e disarmo nel periodo compreso tra il 28 febbraio 2026 e il 31 agosto 2026 riportante il numero totale di giorni di armamento nel suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo. (Allegato C)
3.1	Per le domande presentate da imprese armatrici in data antecedente il 31 agosto 2026 l'Attestazione dell'Autorità Marittima di cui al punto 3 dovrà essere trasmessa via PEC alla Regione Toscana entro il termine di scadenza del bando di cui al precedente paragrafo 1.4
3.2	Per le domande presentate dalle imprese armatrici: Comunicazione riguardante la previsione dei giorni di armamento riferiti al periodo 1° settembre 2026 – 31 dicembre 2026 e la conferma dei dati relativi al motopesca interessato o alla loro eventuale modifica (allegato D)
4	Dichiarazione altri aiuti del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa armatrice richiedente (commercialista) secondo il modello riportato nell'allegato A

Documenti per le imprese acquicole	
5	Dichiarazione altri aiuti del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa di acquacoltura richiedente (commercialista) secondo il modello riportato nell'allegato B
6	Qualora presente, copia del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2025
7	Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2025 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto e il prezzo di vendita (Come riportato al paragrafo 1.6, contribuiranno al calcolo dell'indennizzo esclusivamente le tonnellate di specie ittiche commercializzate prodotte direttamente in azienda; non contribuiscono alla quantificazione dell'indennizzo la produzione acquistata da terzi e rivenduta in azienda). - Allegato F
8	Per le domande presentate dalle imprese di acquacoltura: Comunicazione riguardante la previsione dei giorni di attività riferiti al periodo 1° settembre 2026 – 31 dicembre 2026 (allegato E)
9	Qualora l'impresa intenda usufruire del massimale di indennizzo pari a € 600.000,00 a seguito di un consumo energetico dell'anno 2025 superiore ad 1.000.000 di Kw/h (come da nota 4 del paragrafo 1.5), dovrà produrre le relative fatture di consumo di energia elettrica, regolarmente intestata alla ditta beneficiaria, relative a tutto l'anno 2025.
Altri documenti	
10	Documento bancario riportante gli estremi del conto corrente e l'intestazione dello stesso in capo all'impresa richiedente e indicazione nel portale ARTEA delle coordinate bancarie
11	Modulistica da scaricare dal portale ARTEA (sezione Documenti),: compilare e allegare alla domanda- Modello di calcolo della dimensione aziendale
12	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di indennizzo o che afferisca a dati che i modelli allegati al bando non consentano di riferire

Ai fini della verifica degli elementi utili a determinare l'entità della compensazione per il periodo 1° settembre 2026 – 31 dicembre 2026. l'OI Regione Toscana potrà richiedere al beneficiario nuova documentazione riferita a detto periodo e prevista ai punti 3 e 4 per le imprese di pesca e al punto 5 per le imprese di acquacoltura

Modelli allegati al bando

Allegato A – dichiarazione altri aiuti (per le imprese di pesca)

Allegato B – dichiarazione altri aiuti (per le imprese di acquacoltura)

Allegato C - Attestazione Ufficio marittimo

Allegato D – Comunicazione requisiti periodo 1° settembre – 31 dicembre 2026

Allegato E – Comunicazione requisito (attività) periodo 1° settembre – 31 dicembre 2026

Allegato F – Elenco fatture 2025 (tabella xls)

Allegato A – Dichiarazione altri aiuti -Imprese di pesca

Il sottoscritto.....nato/i ila..... Cod.Fisc.....,
residente in in qualità di armatore del Motopesca denominato.....n UE..... iscritto
all'Ufficio Marittimo di

Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di non avere ottenuto altri aiuti di qualsiasi natura (FEAMP, FEAMPA, Aiuti di Stato, altri aiuti), a titolo di
compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza derivante dalla crisi mediorientale in atto
"Iran"

- di avere ottenuto i seguenti aiuti a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza
"Iran". Segue elenco agevolazioni ricevute:

riferimento aiuto (citare norma)..... importo aiuto

riferimento aiuto (citare norma)..... importo aiuto

riferimento aiuto (citare norma)..... importo aiuto

Nel caso di "contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio
dell'attività agricola e della pesca", l'importo da dichiarare è quello del credito di imposta maturato nel
periodo 28/02/2026 - 31/08/2026 a fronte della relativa spesa sostenuta nell'arco temporale di riferimento.

Nel caso di domanda riferita a più motopesca, il contributo sottoforma di credito d'imposta dev'essere
quantificato per ogni motopesca per il quale viene richiesta la compensazione:

Motopesca N. UE agevolazione credito d'impostaeuro

Motopesca N. UE agevolazione credito d'impostaeuro

Motopesca N. UE agevolazione credito d'impostaeuro

CONTRASSEGNARE CON UNA CROCETTA UNA DELLE DUE OPZIONI SOPRARIPORTATE

DICHIARA INOLTRE

- di non avere presentato domande di aiuto a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti
dall'emergenza "Iran"

- di avere presentato le seguenti domande di aiuto a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti
dall'emergenza "Iran". Segue elenco agevolazioni richieste:

Ente a cui è stata presentata la domanda(altra Regione, MASAF, ecc.);

riferimento aiuto (citare normativa); importo aiuto.....

Ente a cui è stata presentata la domanda(altra Regione, MASAF, ecc.);

riferimento aiuto (citare normativa); importo aiuto.....

CONTRASSEGNARE CON UNA CROCETTA UNA DELLE DUE OPZIONI SOPRA RIPORTATE

DATA FIRMA.....

Dichiara, altresì, di essere informato/a, che i dati saranno trattati nel rispetto di quanto riportato al paragrafo
L della Prima Parte del presente Bando ed in particolare che:

ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i i dati personali dei richiedenti, che saranno raccolti al fine dell'applicazione del presente avviso previsto dal Documento di Attuazione Regionale del FEAMPA di cui alla D.G.R. n. 148_del_19 febbraio 2024, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE _____

IN FEDE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente.

Allegato B – Dichiarazione altri aiuti (imprese acquacoltura)

Il sottoscritto.....nato/i il.....a..... Cod.Fisc....., residente in in qualità di legale rappresentante della Società

Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di non avere ottenuto altri aiuti di qualsiasi natura (FEAMP, FEAMPA, Aiuti di Stato, altri aiuti), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Iran" - di avere ottenuto i seguenti aiuti a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Iran", Segue elenco agevolazioni ricevute:

riferimento aiuto (citare norma)..... importo aiuto
riferimento aiuto (citare norma)..... importo aiuto
riferimento aiuto (citare norma)..... importo aiuto

**CONTRASSEGNARE CON UNA CROCETTA UNA DELLE DUE OPZIONI SOPRARIPORTATE
DICHIARA INOLTRE**

- ☐ di non avere presentato domande di aiuto a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Iran"
- ☐ di avere presentato le seguenti domande di aiuto a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Iran", Segue elenco agevolazioni richieste:

Ente a cui è stata presentata la domanda(altra Regione, MASAF, ecc.);
riferimento aiuto (citare normativa); importo aiuto.....
Ente a cui è stata presentata la domanda(altra Regione, MASAF, ecc.);
riferimento aiuto (citare normativa); importo aiuto.....

CONTRASSEGNARE CON UNA CROCETTA UNA DELLE DUE OPZIONI SOPRA RIPORTATE

DATA FIRMA.....

Dichiara, altresì, di essere informato/a, che i dati saranno trattati nel rispetto di quanto riportato al paragrafo L della Prima Parte del presente Bando ed in particolare che:

ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i i dati personali dei richiedenti, che saranno raccolti al fine dell'applicazione del presente avviso previsto dal Documento di Attuazione Regionale del FEAMPA di cui alla D.G.R. n. 148_del_19 febbraio 2024, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE _____

IN FEDE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente.

Allegato C – Attestazione Ufficio Marittimo

Visto il Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta, sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

Visto il regolamento UE n. 1139 del 7 luglio 2021, relativo al Fondo Europeo per gli Affari marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 del 3 novembre 2022 con cui è stato adottato il Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 e successive modifiche;

Vista la Decisione di esecuzione n.2026/889 del 16 Aprile 2026 con la quale la Commissione ha definito “la situazione *in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati*”;

Considerato che la DG Pesca e Acquacoltura del MASAF (AdG Del PN FEAMPA) e le Regioni (Organismi Intermedi del PN) hanno definito lo schema di bando FEAMPA relativo all’OS 2.2 Intervento 7 Azione 5 che prevede un sostegno alle imprese ittiche danneggiate a seguito di riconosciuto evento di carattere eccezionale;

Visto l’Avviso pubblico relativo all’attuazione di detta Azione 5 approvato dall’Organismo intermedio Regione Toscana con determinazione n. ____ del ____

Vista la richiesta presentata dall’Armatore o Società Armatrice _____ con nota del _____ relativa al Motopesca M/P _____, numero UE _____, iscritto al numero _____ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di _____, di GT _____ e KW _____ ed eventuale successiva integrazione presentata in data _____; (da compilare solo in presenza di una richiesta scritta presentata dall’armatore all’Ufficio Marittimo).

Si Attesta che la suddetta imbarcazione da pesca

A) Nel periodo 28 febbraio 2026 – 31 agosto 2026 è risultata in armamento:

dal..... Al.....

dal..... Al.....

dal..... Al.....

per un numero complessivo di giorni pari a

B) L’attrezzo principale utilizzato è come risulta da

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell’Ufficio

Allegato D – Comunicazione requisiti - Imprese di pesca

Il sottoscritto.....nato/i ila..... Cod.Fisc.....,
residente in in qualità di armatore del Motopesca denominato.....n UE..... iscritto
all'Ufficio Marittimo di

Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

COMUNICA

che il Motopesca M/P _____, numero UE _____, iscritto al numero _____ dei
RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di _____ GT_____e KW_____ :

A) nel periodo I° settembre 2026 – 31 dicembre 2026 si prevede in armamento:

dal..... Al.....

dal..... Al.....

dal..... Al.....

per un numero complessivo di giorni pari a

B) l'attrezzo principale utilizzato è

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE _____

IN FEDE

Allegato E – Comunicazione requisito - Imprese di acquacoltura

Il sottoscritto.....nato/i il.....a..... Cod.Fisc....., residente in
..... in qualità di legale rappresentante della Società

COMUNICA

che nel periodo 1° settembre 2026 – 31 dicembre 2026, l'impianto/gli impianti in gestione:

- rimarranno attivi fino al 31 dicembre 2026 per un numero complessivo di giorni pari a
- oppure
- rimarranno attivi fino al per un numero complessivo di giorni pari a

CONTRASSEGNARE CON UNA CROCETTA UNA DELLE DUE OPZIONI SOPRARIPORTATE

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE _____

IN FEDE

ALLEGATO F- ELENCO FATTURE 2025

Il sottoscritto.....nato/i il.....a..... Cod.Fisc.....,
residente in in qualità di legale rappresentante della Società

COMUNICA

che nel corso del 2025 il prodotto direttamente in azienda, è stato commercializzato nei quantitativi riportati nella tabella che segue **(Duplicare la tabella nel caso di più impianti gestiti dalla stessa impresa)**

Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita **all'anno 2025** riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto e il prezzo di vendita. Le fatture dovranno essere riferite esclusivamente alle quantità commercializzate, prodotte direttamente in azienda. **Come riportato al paragrafo 1.6, non contribuiscono alla quantificazione dell'indennizzo la produzione acquistata da terzi e rivenduta in azienda**

Impianto indicare nome e localizzazione

Fatture relative alle quantità commercializzate nel 2025, prodotte direttamente in azienda

Fattura n.	Ragione sociale cliente	Quantitativo prodotto da acquacoltura commercializzato (q.li)/numero avannotti	Valore totale del prodotto commercializzato (in €), come riportato in fattura
(inserire righe)			
TOTALE			

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE _____

IN FEDE
